



GRUPPO AZIENDAL UIL  
ENTE REGIONE PIEMONTE

## Nota a verbale UIL da allegare all'Intesa del 22 giugno 2017 relativa al "Disciplinare del servizio mensa per i dipendenti regionali"

La UIL concorda sulla modifica dell'orario di compresenza e sullo sblocco del buono pasto, ma non concorda su alcuni punti dell'Intesa e su alcuni articoli del "Disciplinare mensa per i dipendenti regionali" in quanto, non funzionale al personale dell'Ente.

E' avvilente, che non si sia pensato di adottare quel minimo di elasticità necessario per riconoscere il lavoro svolto dal personale e valorizzarlo al fine di ottimizzare i servizi resi ai cittadini, forse si è persa un'occasione per svolgere una funzione di equilibratore della coesione sociale.

Il personale regionale sovente è impegnato nel lavoro, secondo tempi e modalità non prevedibili o standardizzati, esempio: supporto a Commissioni e ai lavori di Assemblea in Consiglio Regionale o di riunioni, incontri, commissioni, tavoli di lavoro convocati nella tarda mattinata (alle ore 12) e che si prolungano oltre le ore 14,00.

Riteniamo l'INTESA e il "Disciplinare del servizio mensa per i dipendenti regionali" non trasparenti, illogici e non equi per le seguenti motivazioni:

### Punto n.1

#### Visto l'art. 2

**comma 2.** Il personale delle categorie matura il diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, **con una pausa non inferiore a trenta minuti** e non superiore a due ore, fermo restando l'orario minimo giornaliero previsto dal profilo orario di ciascun dipendente.

**comma 3.** Il personale delle categorie chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi, ha diritto al buono pasto in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, **con una pausa non inferiore a trenta minuti** e non superiore a due ore.

La UIL ritiene che sarebbe stato opportuno inserire nell'Intesa la seguente frase per chiarezza e trasparenza:

"Si precisa che nel disciplinare mensa all'art.2 comma 2 e comma 3 si intende che la pausa viene computata in trenta minuti a rilevarsi con "bollature" a distanza l'una dall'altra di almeno 20 minuti.

## Punto n. 2

**Visto** l'ultimo comma dell'Intesa: "Le parti concordano altresì che dal 1° luglio p.v. al 30 settembre 2017 per avere diritto al buono mensa l'attività lavorativa e successiva alla pausa pranzo **deve essere di almeno mezz'ora.**"

### Visto l'Art.2

**comma 4.** L'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di **almeno un'ora.**

**comma 11.** Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a trenta minuti. Ai fini della maturazione del diritto al servizio di mensa, l'attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere **di almeno mezz'ora.**

La UIL evidenzia :

- il palese contrasto tra l'ultimo comma dell'Intesa che prevede la pausa di mezz'ora con l'art. 2 comma 4,
- l'ultimo comma dell'intesa invece, concorda con il comma 11.

La UIL ritiene che, per non attuare illogicità e discriminazioni, sarebbe stato opportuno modificare l'art. 2 comma 4, nel seguente modo:

**"deve essere di almeno mezz'ora."**

Questa richiesta non risponde a una becera difesa dello *status quo ante*, ma è frutto di considerazioni che discendono dalle ricognizioni dei fatti.

I colleghi che osservano un orario di otto ore tutti i giorni maturano quasi sicuramente almeno un'ora di straordinario nella giornata di venerdì.

Come verranno "gestiti" questi straordinari?

Saranno monetizzati / recuperati oppure ore non pagate?

I colleghi di Giunta e Consiglio che sono sovente impossibilitati a decidere autonomamente di quando fruire della pausa pranzo per convocazioni di riunioni, incontri, commissioni, tavoli di lavoro convocati nella tarda mattinata (alle ore 12) nella giornata di venerdì, perdono il buono pasto?

Degli esempi per chiarire:

- 1) - chi, dopo aver preso servizio alle 8,30, può organizzare autonomamente il tempo della propria pausa, in ipotesi, dalle 12,30 alle 13, potrà uscire alle 14 avendo maturato 5 ore di servizio effettivo richiesto a completamento delle 36 ore + 30 minuti di pausa pranzo.

-Diversamente, chi, per impedimento dovuto a ragioni di lavoro, avendo preso servizio alla stessa ora cioè 8,30, potesse fruire della pausa non prima delle 13,00, si vedrebbe costretto a uscire non prima delle 14,30, dopo aver effettuato necessariamente, a

differenza del collega dell'ipotesi di cui sopra, cinque ore e mezza di servizio effettivo + 30 minuti di pausa pranzo.

Addirittura non potrebbe uscire prima delle 15,00 se, sempre per ragioni di lavoro, dovesse posticipare la pausa alle 13,30, sei ore di servizio effettivo.

Non è possibile non rilevare l'illogicità di questa regola che, ingessando tempi e modi di lavoro, finisce per discriminare e penalizzare alcuni colleghi non sempre nella facoltà di organizzare i propri tempi di lavoro.

2) Non è infrequente che la mattinata dei giorni feriali possa essere utilizzata per effettuare visite mediche, esami, terapie o attendere ad altri impegni improrogabili di carattere personale o familiare; ebbene, chi prendesse servizio, per esempio, alle 13 (o poco dopo) perderebbe il diritto alla fruizione del ticket perché impossibilitato a maturare quell'ora di attività che il famigerato comma 4 impone prima della pausa.

Situazione assurda perché il dipendente potrebbe dover prestare servizio fino alle 17 (e oltre) e quindi svolgere ben più delle 4 ore effettive di servizio (di cui almeno una successiva alla pausa) richieste per la maturazione del ticket, **non si è tenuto conto del benessere organizzativo e della conciliazione dei tempi di vita privata e lavoro.**

In conclusione, sempre ai fini della maturazione del ticket, più tardi si entra in ufficio e più si è avvantaggiati, di conseguenza forse più si lavora e più si è penalizzati?

### **Punto n. 3**

#### **Visto l'art. 2 comma 5**

Il diritto al servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione **automatizzata**.

**La UIL evidenzia la non chiarezza della norma** In quanto i dipendenti hanno la possibilità di inserire manualmente tramite la procedura informatizzata IRIS WEB le bollature, per non incorrere nella non maturazione del diritto al buono pasto sarebbe stato opportuno **aggiungere la frase:**

**” o mediante autorizzazione con procedure informatizzate”**

La UIL ribadisce l'importanza della chiarezza dei termini, non ci devono essere equivoci sul significato della parola “automatizzata”.

#### **Punto n.4**

##### **Visto l'art. 2 comma 8**

Al personale con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro.

**La UIL evidenzia che, come previsto dalla normativa, i “contratti di diritto privato” sono concordati dalle parti.**

Perché avallare una disparità di trattamento Giunta / Consiglio?

Ci sono situazioni da legittimare con questo comma?

**La UIL ritiene opportuno, per trasparenza ed equità, la soppressione del comma 8 dell'art.2.**

#### **Punto n.5**

##### **Visto l'art.2 comma 7**

7. Il personale operante (esempio: distaccati) ad altro titolo rispetto al comma 6 presso altri enti mantiene il diritto al servizio mensa da parte dell'Amministrazione regionale, qualora esso non venga garantito dall'ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento che dispone l'assegnazione.

La UIL per trasparenza della norma e chiarezza per i colleghi ex-provincia “distaccati”, considerato il momento storico dell'Ente Regione che ha assunto circa 800 dipendenti “ex-provinciali” di cui circa 240 “distaccati” ritiene opportuno l'inserimento delle parole scritte in blu cioè (esempio: distaccati)

#### **Punto n.6**

##### **Visto l'art. 8 comma 1**

I buoni pasto vengono erogati **entro i 2 mesi successivi alla loro maturazione** nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

**La UIL rileva una penalizzazione per i dipendenti e propone di eliminare il comma.**